

AVVISO PUBBLICO PER LA SOTTOSCRIZIONE DI CONVENZIONI PER L'EROGAZIONE DI PRESTAZIONI INTEGRATIVE DI RIABILITAZIONE

L' INAIL - Direzione Regionale per la Lombardia (di seguito denominato **INAIL**) informa che intende sottoscrivere convenzioni per l'erogazione con oneri a carico INAIL delle prestazioni integrative di riabilitazione elencate nell'**allegato 1** senza carattere di esclusiva, unitamente alle prestazioni LEA che restano a carico del SSR. Sono ammesse alla sottoscrizione, oltre alle strutture sanitarie pubbliche, anche quelle private accreditate del territorio lombardo in possesso di autorizzazione all'esercizio delle attività riabilitative.

Si precisano di seguito le premesse di riferimento, l'oggetto, le condizioni e le modalità per la presentazione delle domande per la stipula della convenzione.

1-Premesse

In data 2 febbraio 2012 la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano ha approvato l'accordo quadro per la definizione delle modalità di erogazione di prestazioni di assistenza sanitaria da parte dell'Istituto Nazionale contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). L'articolo 2, comma 2, dell'accordo quadro, prevede che "L'INAIL, d'intesa con la Regione interessata, mediante l'utilizzo di servizi pubblici o privati, ai sensi dell'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, comunque nel rispetto della normativa in materia di autorizzazione all'esercizio delle attività, potrà altresì erogare le prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo."

In data 16 aprile 2014 l'INAIL e la Regione Lombardia hanno stipulato una convenzione con la quale hanno individuato le strutture in possesso della prescritta autorizzazione all'esercizio delle attività con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione di prestazioni integrative necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici, anche ai fini del loro reinserimento socio-lavorativo (vedi DGR n. X / 1673 / 2014).

In data 25 settembre 2015 la Giunta della Regione Lombardia con delibera n. X/4066 ha stabilito che, oltre alle strutture pubbliche di ricovero e riabilitazione indicate in allegato alla convenzione di cui al punto precedente, sono ulteriormente individuate, quali strutture di erogazione delle specifiche prestazioni, tutte le strutture sanitarie private del territorio lombardo in possesso delle prescritte autorizzazioni all'esercizio delle attività riabilitative, con le quali l'INAIL può stipulare convenzioni finalizzate all'erogazione delle cure necessarie al recupero dell'integrità psicofisica dei lavoratori infortunati o tecnopatici.

.2 – Oggetto della convenzione

La convenzione ha per oggetto l'erogazione in favore degli infortunati sul lavoro e dei tecnopatici delle prestazioni integrative, di cui all'articolo 11, comma 5 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, in materia di riabilitazione, che sono elencate nell'**allegato 1 con le relative tariffe**.

3 - Modalità di erogazione delle prestazioni

La struttura sanitaria assume l'obbligo di erogare nei confronti dei soggetti in stato di inabilità da lavoro:

- le prestazioni incluse nei Livelli Essenziali di Assistenza nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti dei tetti di spesa (budget) assegnati;
- le prestazioni integrative (extra LEA) alle condizioni di cui al nomenclatore allegato (**All. 1**) che costituirà parte integrante della convenzione.

La struttura sanitaria si impegna ad effettuare, con onere a carico del SSR, la visita fisiatrica, necessaria per la predisposizione del progetto riabilitativo entro 7 gg. dalla presentazione dell'impegnativa dell'INAIL.

L'INAIL approva il progetto riabilitativo con emissione di impegnativa per le cure extra LEA.

La struttura sanitaria si impegna ad erogare le prestazioni non oltre 7 gg dalla data di ricezione dell'autorizzazione dell'INAIL.

L'impegno di cui sopra è assunto con riferimento all'intero percorso riabilitativo (prestazioni LEA e prestazioni integrative extra LEA) per il quale l'assistito Inail è indirizzato alla struttura sanitaria.

Per ogni giorno di ritardo non giustificato nell'avvio del progetto riabilitativo sarà applicata una penale dell'1% dell'importo della fattura.

Qualora i sanitari della struttura sanitaria ravvisino la necessità di prestazioni ulteriori rispetto a quelle già autorizzate dall'INAIL, l'erogazione delle stesse dovrà essere previamente autorizzata dall'Istituto.

I flussi operativi verranno disegnati dall'INAIL e concordati con la singola struttura.

4 - Corrispettivi delle prestazioni rese

Per le prestazioni integrative "extra LEA" la struttura sanitaria non richiederà alcun pagamento agli assistiti INAIL e, una volta effettuate tali prestazioni autorizzate, dopo il benessere dell'INAIL emetterà fattura per singolo assistito a carico dell'INAIL, con analitica indicazione delle causali.

Alla fattura dovranno essere allegata la copia dell'impegnativa e copia del diario delle prestazioni controfirmata dall'assistito. L'Istituto, previa verifica della regolare esecuzione, provvederà al pagamento delle fatture emesse dalla struttura entro 60 giorni dalla ricezione, a mezzo bonifico bancario sull'IBAN indicato dalla struttura.

Per le prestazioni incluse nei LEA e prescritte da medici abilitati dalla Regione Lombardia all'utilizzo del ricettario standardizzato la remunerazione avverrà nell'ambito della mobilità sanitaria con addebito alle Aziende ASL di provenienza degli assistiti, nel rispetto del vigente nomenclatore tariffario regionale e nei limiti di spesa (budget) assegnati.

5 - Trattamento dati personali e sensibili

Ai fini della convenzione, la struttura sanitaria accetta la nomina e gli impegni di Responsabile del trattamento dei dati personali e sensibili, di cui è titolare INAIL e di cui gli incaricati della struttura sanitaria vengono necessariamente a conoscenza nello svolgimento dell'attività prevista dalla convenzione. La struttura sanitaria vincola il personale, di cui si avvale per la convenzione, al rispetto degli obblighi di sicurezza e riservatezza previsti dal D. Lgs. N. 196/2003.

6 - Codice Etico Comportamentale, Piano Triennale Prevenzione Corruzione

Le parti si impegnano a tenere comportamenti conformi alla vigente normativa in tema di Anticorruzione, nonché all'esistenza di Codici Etici e Codici Comportamentali, consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione della presente convenzione.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.

La struttura sanitaria si impegna al rispetto dei principi contenuti nel patto d'integrità in **allegato 5**, che costituirà parte integrante della convenzione.

7 - Durata

La convenzione ha durata di 3 anni, decorrenti dalla data di sottoscrizione, rinnovabile previa esplicita manifestazione di volontà delle parti, notificata almeno 90 giorni prima della scadenza.

8 - Risoluzione e recesso unilaterale

La convenzione sarà risolta dall'INAIL qualora, a seguito di verifiche periodiche, sia riscontrato il venir meno, in capo alla struttura del requisito della regolarità contributiva.

Le strutture sanitarie avranno facoltà di recesso dalla presente convenzione con il preavviso di almeno sei mesi da inviare a mezzo posta elettronica certificata con comunicazione scritta e motivata. Una volta concessa dall'Inail la facoltà di recesso il rapporto sarà immediatamente interrotto con pagamento delle prestazioni sino a quel momento eseguite.

9 - Controversie

Per qualsiasi contestazione dovesse insorgere in ordine all'interpretazione, esecuzione, validità e efficacia e risoluzione della presente convenzione, è competente in via esclusiva il Foro di Milano.

10 – Modalità di partecipazione

Per poter accedere alla sottoscrizione della convenzione le strutture interessate dovranno presentare:

1- la **domanda compilata sul modello All.2** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura con allegata copia della carta di identità del firmatario;

2- l'**autorizzazione / accreditamento all'esercizio delle attività riabilitative ai sensi di legge o autodichiarazione contenente numero di iscrizione al registro regionale delle strutture sanitarie accreditate;**

3- **dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà** ai sensi del T.U. di cui al DPR 445/00 e della Legge 183/11 e s.m.i., sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **in modello All.3;**

4- **attestato di conformità** dell'azienda alle regole sulla privacy di cui al D. Lgs 196 / 2003 sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura secondo il modello **All.4;**

5- **patto di integrità** sottoscritto dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura in modello **All.5;**

6 - **copia della polizza assicurativa a garanzia della responsabilità civile per danni a terzi** (in riferimento alla quale **va anticipata la dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva in All. 6** che sarà allegata alla convenzione);

7 – **scheda anagrafica della struttura** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **in modello All.7;**

8 – **autodichiarazione antimafia** sottoscritta dal legale rappresentante o da persona con potere di delega a rappresentare ed impegnare legalmente la struttura **in modello All.8.**

La domanda con tutti i documenti precisati (dall'1 all'8) dovrà essere inviata all'INAIL **entro il 22 dicembre 2015 con le seguenti modalità:**

- 1) inviata alla PEC lombardia@postacert.inail.it indicando come oggetto
“ convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione”

Ovvero

- 2) spedita in busta chiusa-sulla quale è apposta dicitura **“ convenzione per l'erogazione di prestazioni integrative di riabilitazione”** al seguente indirizzo:

INAIL – Direzione Regionale per la Lombardia
Ufficio Attività istituzionali – Politiche Sanitarie
Corso di porta Nuova 19
20121 Milano

Per eventuali informazioni è disponibile la e.mail lombardia-politichesanitarie@inail.it ed i seguenti contatti:

Ufficio Attività Istituzionali – Politiche Sanitarie - Dr.ssa Monica Rizzo m.rizzo@inail.it 02 62586446
Sovrintendenza Sanitaria Regionale – Dr.ssa Tiziana Taroppio t.taroppio@inail.it 02 62586665

11 – Pubblicazione dell'avviso

Il presente avviso sarà reso pubblico mediante pubblicazione sul sito: www.inail.it/

La Direzione Regionale Lombardia si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di sospendere, annullare o revocare la presente procedura in qualsiasi momento, senza che ciò possa ingenerare, in coloro che hanno presentato domanda di partecipazione, eventuali possibili aspettative.

Allegati in formato editabile:

- All. 1 Elenco Prestazioni LIA in Lombardia
- All. 2 Domanda di partecipazione
- All. 3 Dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà
- All. 4 Attestato di Conformità al D. Lgs 196 / 2003 in tema di privacy
- All. 5 Patto di Integrità
- All. 6 Dichiarazione di responsabilità con clausole di manleva
- All. 7 Scheda Anagrafica struttura
- All. 8 Autodichiarazione antimafia